



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

SALVATORE DOVERE	- Presidente -	Sent. n. sez. 580/2026
DANIELA FALLARINO		UP - 06/05/2026
FRANCESCO LUIGI BRANDA	- Relatore -	R.G.N. 7556/2026
ALESSANDRO D'ANDREA		
MARINA CIRESE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte di appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale.

Firmato Da: FRANCESCO LUIGI BRANDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 298e10124aec55b4 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698
Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, all'esito del giudizio abbreviato, condannava [REDACTED] alla pena di mesi 2 di arresto ed euro duemila di ammenda per il reato di cui all'art. 116, comma 15, cod.strada, per aver circolato alla guida del veicolo Daewoo Matiz senza essere in possesso della patente di guida, mai conseguita, con la reiterazione nel biennio, essendo già stata accertata analoga violazione il 13 agosto 2022.

La Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'integrazione della recidiva nel biennio idonea a escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non basta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, occorrendo che lo stesso sia stato definitivamente accertato; ha tuttavia chiarito che, per la prova della definitività, non si rende necessaria un'attestazione documentale, essendo sufficiente un elemento di prova accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, di aver proposto impugnazione o richiesta di oblazione non respinta, fermo restando che l'onere probatorio grava sull'accusa, la quale può fornirne dimostrazione anche con elementi di sicuro valore indiziario.

Con riferimento al caso concreto, ha rilevato che dalla comunicazione di notizia di reato del 18 gennaio 2023 risultava che, in relazione al verbale n. [REDACTED] elevato il 13 agosto 2022 a carico dell'interessato, questi non aveva provveduto al pagamento della sanzione, senza proporre ricorso entro i termini di legge. La circostanza, unita al silenzio serbato dall'imputato, ha consentito di ritenere accertata la definitività del provvedimento amministrativo precedente e, conseguentemente, la sussistenza della recidiva nel biennio quale condizione necessaria per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 116, comma 5, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Ha escluso, infine, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., risultando l'imputato gravato da plurimi precedenti per reati della stessa indole – ivi compresa una guida in stato di ebbrezza e diverse violazioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – idonei a connotare il comportamento come abituale. Per la medesima ragione ha condiviso il diniego delle circostanze attenuanti generiche e confermato l'entità della pena inflitta.

2. [REDACTED] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.

Lamenta la violazione dell'art. 606, lett. b), cod.proc.pen., in relazione all'art.20 bis cod.pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché la violazione dell'art. 606, lett. e), cod.proc.pen., per mancanza di



motivazione in ordine al diniego della conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione sostitutiva.

Premette di aver invocato, con apposito motivo di appello, la conversione della pena detentiva nella sanzione sostitutiva *ex art. 20 bis* cod.pen., collegando la richiesta alla modestia della vicenda in contestazione e alla scarsa capacità a delinquere palesata dall'imputato, in assenza di circostanze dalle quali desumere un ipotetico inadempimento delle prescrizioni applicabili.

Deduce che la Corte d'appello, nel confermare integralmente la pronuncia di primo grado, ha di fatto respinto la domanda di conversione senza alcuna argomentazione al riguardo, difettando, nella sentenza gravata, finanche un riferimento meramente grafico al tema difensivo.

Osserva che il rigetto della doglianza, sfornito di ogni pur minima motivazione, integra vizio censurabile in sede di legittimità, posto che la riforma Cartabia rafforza l'obbligo del giudice di motivare in modo specifico, concreto e individualizzato la concessione o il diniego delle misure alternative alla detenzione, imponendo un esame dettagliato dell'idoneità rieducativa, della prevenzione della recidiva e dell'affidabilità dell'imputato nell'adempimento delle prescrizioni, anche in presenza di precedenti penali, ed escludendo motivazioni generiche o stereotipate.

Sotto altro profilo, evidenzia che, nell'impugnata sentenza, non è dato rinvenire alcuna motivazione implicita capace di rivelare, sia pure indirettamente, le ragioni dell'infondatezza del gravame. L'unico passaggio nel quale è considerato il tema dell'individuazione della pena è quello dedicato alla doglianza sull'attenuazione del trattamento sanzionatorio, e si esaurisce nel richiamo ai precedenti penali del prevenuto.

Al riguardo, sostiene che il riferimento ai precedenti penali non può, neppure in via meramente astratta, legittimare la mancata concessione della pena sostitutiva. Il giudice di merito non può respingere la richiesta in ragione della sola sussistenza di pregresse condanne, dovendo il rinvio all'art. 133 cod.pen. contenuto nell'art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della medesima legge, che individua quali condizioni ostative soltanto circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali.

Contesta, in definitiva, che la presenza di precedenti condanne possa, di per sé, costituire ragione sufficiente per il rigetto della domanda difensiva. Il mero riferimento alle emergenze del certificato penale non è idoneo a giustificare la mancata conversione, occorrendo la specificazione dei motivi della loro incidenza negativa rispetto all'inadempimento delle prescrizioni connesse alla singola pena



sostitutiva. L'assoluto silenzio serbato sul punto integra vizio invalidante l'impugnata sentenza, della quale è chiesto l'annullamento.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il difensore del ricorrente ha depositato ammissione al gratuito patrocinio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini di seguito precisati.

2. L'unico motivo dedotto investe la statuizione con cui la Corte d'appello di Napoli ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione sostitutiva di cui all'art. 20 *bis* cod.pen., ritualmente formulata con apposito motivo d'appello.

L'imputato, condannato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere alla pena di mesi 2 di arresto ed euro duemila di ammenda per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aveva collegato la richiesta sostitutiva alla modesta gravità del fatto, all'assenza di qualsivoglia conseguenza dannosa per i terzi utenti della strada e alla carenza di indici che lasciassero presagire l'inadempimento delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva.

La sentenza impugnata, nel rigettare il gravame, non ha dedicato a quella richiesta alcun cenno argomentativo, esaurendo l'analisi del trattamento sanzionatorio nel solo passaggio dedicato al diniego delle attenuanti generiche e all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.

3. Si rende necessario, prima di scrutinare la fondatezza della censura, ricostruire le coordinate normative e gli approdi della giurisprudenza di legittimità in materia di pene sostitutive.

L'art. 20 *bis* cod.pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha rimodulato il sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, attribuendo al giudice della cognizione il compito di valutare se, in luogo della pena detentiva fino a quattro anni, possa applicarsi la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo o la pena pecuniaria sostitutiva. Il quadro normativo si completa con gli artt. 53, 58 e 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformati dal



d.lgs. n. 150/2022 e successivamente novellati dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, e con l'art. 545-bis cod.proc.pen.

L'art. 58 della l. n. 689/1981 fonda il giudizio di sostituibilità sui criteri dell'art.133 cod.pen. e legittima il ricorso alle pene sostitutive ogniqualvolta esse risultino più idonee alla rieducazione del condannato e, attraverso opportune prescrizioni, siano in grado di prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati.

L'art. 59 individua, invece, un catalogo di condizioni soggettive ostative alla sostituzione, riferite tanto a pregresse vicende esecutive o condanne non adempiute, quanto alla necessaria applicazione di misure di sicurezza personali e alla natura ostativa del reato per cui si procede.

3.1. La giurisprudenza di legittimità ha tratto da tale assetto il principio per cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte. (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210-01)

E' stato osservato che al giudice della cognizione spetta una valutazione prognostica complessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa costituzionalmente sancita, che tenga conto anche delle potenzialità di reinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che sia idonea all'individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Rv. 288705 – 01)

Da tale assetto interpretativo discende un duplice criterio di giudizio.

Per un verso, il pregresso giudiziario può assumere rilievo nel giudizio prognostico, ove dalla sua valutazione emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla finalità rieducativa della pena sostitutiva, al contenimento del rischio di recidiva e all'adempimento delle prescrizioni imposte; per altro verso, occorre che il giudice esponga sul punto una motivazione specifica, puntuale e concreta, capace di correlare l'elemento valutato al contenuto della singola pena sostitutiva invocata, fornendo adeguata illustrazione della sua incidenza negativa rispetto alle prescrizioni che ne accompagnerebbero l'esecuzione.

3.2. Si tratta di principi che riflettono il favore alla sostituzione sotteso alla riforma e ne presidiano la finalità rieducativa, in conformità al canone di cui all'art. 27, comma 3, Cost. Ne discende un obbligo motivazionale a carico del giudice della cognizione, ogniqualvolta sia chiamato a pronunciarsi sull'applicabilità di una pena sostitutiva.



È stato altresì chiarito che il giudice d'appello, ritualmente investito della questione, deve procedere all'analisi delle condizioni per la concessione della sanzione sostitutiva, motivando specificamente l'eventuale insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 133 cod.pen. e 58, 59 l. n. 689/1981 (Sez. 2, n. 2341 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285727 - 01).

4. Tanto premesso in linea generale, il Collegio ritiene fondata la doglianza difensiva.

La sentenza impugnata risulta affetta da omessa motivazione sul punto.

Investita di specifico motivo di gravame, con il quale il difensore aveva domandato la conversione della pena detentiva in una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20 *bis* cod.pen., la Corte d'appello di Napoli ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado senza dedicare al tema alcun passaggio argomentativo, omettendo financo il riferimento grafico alla questione devoluta. Si versa, dunque, nell'ipotesi di motivazione assente, su un punto che — per essere oggetto di apposita censura — esigeva risposta espressa.

Il richiamo che la sentenza opera, in altra sede, ai precedenti penali del condannato, valorizzati ai fini del diniego delle attenuanti generiche e dell'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod.pen., non è idoneo a colmare il deficit argomentativo.

Ove anche si volesse ipotizzare una motivazione implicita, il dato normativo e l'indirizzo nomofilattico ostano a riconoscerle dignità giustificativa.

Come questa Corte ha avuto modo di rilevare nei richiamati precedenti, il riferimento alle emergenze del certificato penale può divenire elemento di prognosi negativa unicamente quando il giudice, partendo da quel dato, individui il motivo specifico per cui è dato formulare una mirata valutazione di inidoneità della pena sostitutiva alla rieducazione del condannato e di concreto pericolo di violazione delle prescrizioni imposte.

Un siffatto giudizio prognostico non può essere desunto implicitamente da un apparato motivazionale costruito su questioni eterogenee — quali la concessione delle attenuanti generiche o l'invocata particolare tenuità del fatto — che obbediscono a parametri valutativi differenti.

5. Sotto altro profilo, il difetto di motivazione risulta evidente ove si consideri che la pena base individuata dal primo giudice è collocata nei minimi edittali, attestandosi a mesi tre di arresto, ridotti a due per effetto della diminuzione legata al rito.

Come affermato da questa Corte, deve esservi continuità e non contraddittorietà fra il giudizio dosimetrico e quello sostitutivo, sicché tanto più la



pena in concreto inflitta si avvicina ai minimi edittali, tanto più rigorosa deve essere la motivazione che neghi l'applicazione di una delle sanzioni di cui all'art. 20 *bis* cod.pen. (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006 - 01).

Inoltre, va considerato che la doglianza difensiva era articolata, non limitandosi al richiamo dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ma deduceva specificamente la modesta entità del fatto, l'assenza di conseguenze dannose per terzi e la carenza di elementi sintomatici dell'inadempimento delle prescrizioni.

A fronte di una richiesta così strutturata, l'obbligo motivazionale del giudice d'appello non poteva risolversi nel silenzio.

6. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'omesso esame dell'istanza di applicazione della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, la quale dovrà procedere all'analisi delle condizioni per la concessione della pena sostitutiva richiesta, attenendosi ai principi sopra enunciati e fornendo motivazione specifica, individualizzata e concreta sull'idoneità rieducativa della sanzione, sul rischio di recidiva e sull'affidabilità del condannato nell'adempimento delle eventuali prescrizioni.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicazione di pena sostitutiva ex art. 20 *bis* c.p., con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così è deciso, 6/05/2026

Il Consigliere estensore
Francesco Luigi Branda

Il Presidente
Salvatore Dovere

